

**R.G. C.S.A.: proc. N. 09/2019**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello composta da:

Prof. Avv. Alberto Gambino	Presidente
Avv. Luca Fiorimonte	Vice Presidente relatore
Avv. Giuseppe Emmolo	Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul reclamo proposto dal sig. Luigi Bonfatti avverso il provvedimento del Giudice sportivo territoriale della Regione Emilia Romagna del 5/7/2019 n. 2bis/2019.

**PREMESSO**

- 1) Che in data 13/6/2019 l'arbitro regionale sig. Romano Reggiani della FIB, presentava una denuncia al giudice sportivo territoriale dell'Emilia Romagna nei confronti del sig. Luigi Bonfatti, per comportamento offensivo e irrispettoso nei confronti dell'arbitro di partita sig. Sergio Guerra;
- 2) In particolare, il sig. Reggiani riferiva che il sig. Bonfatti avrebbe offeso il sig. Guerra profferendo le parole: *“Se non sei capace di fare l'arbitro non venire dentro .....se non sei capace vai fuori .....tua sorella”*;
- 3) Che in seguito all'esposto in questione, il Giudice sportivo territoriale così provvedeva: *“ considerato che le testimonianze e la documentazione in atti confermano e provano inequivocabilmente ed incontrovertibilmente la responsabilità dell'atleta Bonfatti Luigi per violazione dell'articolo 61 comma 3 lettera o) del Reg. di Giustizia e disciplina FIB, tenuto conto della recidiva infra quinquennale dell'infrazione, il GST ritiene di giustizia ai sensi dell'articolo 61 comma 4 e 5 lettera o) e art. 58 comma 2 lettera a-b del Reg. di Giustizia e disciplina FIB, comminare al sig. Bonfatti Luigi la sanzione prevista della squalifica di mesi 3 dall'8/7/2019 al 5/10/2019.....*

*(omissis)....*

- 4) Che a seguito del provvedimento del Giudice sportivo territoriale, in data 17/7/2019 (preannunciato l'8/7/2019), veniva presentato reclamo da parte del sig. Bonfatti, il quale eccepiva preliminarmente la nullità della denuncia perché priva di data certa, nonché per la mancata o completa descrizione dei fatti.

Nel merito, la difesa del Bonfatti riferiva come quest'ultimo fosse stato a sua volta oggetto di offese e comportamento scorretti del Guerra ed anche di un lancio di un attrezzo di misurazione da parte dello stesso sig. Guerra che avrebbe provocato lo stesso Bonfatti.

Inoltre, il reclamante lamentava l'assenza di responsabilità poiché le frasi incriminate facevano parte di un discorso non offensivo e generico e, comunque, discorsivo. In ogni caso, eccepiva la provocazione da parte del sig. Guerra al quale il reclamante non aveva reagito in nessun modo. A tal proposito, depositava in udienza una sentenza dello stesso Giudice territoriale de quo che aveva condannato il Guerra sei mesi di squalifica per comportamento irrispettoso nei confronti del Bonfatti.

Infine, il reclamante eccepiva come il Giudice a quo avesse applicato erroneamente la recidiva. Infatti, poiché la prima decisione del Giudice territoriale (documento depositato ed in atti) nei confronti del sig. Bonfatti era del 10/6/2014 e quella oggi impugnata del 5/7/2019, il termine quinquennale era ampiamente trascorso;

- 5) Che questa Corte fissava l'udienza dinanzi a se per il giorno 25/7/2017, ove compariva il difensore del sig. Bonfatti.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In primis, ricordiamo come abbia impugnato il provvedimento del Giudice territoriale solo l'atleta e non anche la società, nei cui confronti, pertanto, il provvedimento è divenuto definitivo.

Va accolto parzialmente il reclamo presentato dal sig. Bonfatti nei limiti di cui alla presente motivazione.

I documenti prodotti dalla difesa e, in particolare, la sentenza di condanna del sig. Guerra per la violazione delle norme comportamentali ed offensive nei confronti proprio del Bonfatti, confermano sicuramente come l'ipotesi della provocazione possa essere totalmente confacente nel caso in specie, per di più acclarata da un provvedimento giudiziale di condanna a ben sei mesi e, quindi, con una sanzione doppia rispetto a quella inflitta al Bonfatti la quale, vieppiù, tiene conto ed è stata calcolata anche in base all'applicazione della recidiva.

A tal proposito, deve essere accolta l'eccezione del Bonfatti della mancanza di tale fattispecie giuridica, essendo trascorso ampiamente il termine di 5 anni tra la precedente sanzione inflitta al Bonfatti con decisione dello stesso Giudice territoriale del 10/6/2014 (n. 4/2014) e quella oggi impugnata che reca la data del 5/7/2019.

Pertanto, a parere di questa Corte, si concreta per tabulas sia la mancanza di recidiva e sia la configurazione della provocazione, confermata dalla elevata sanzione inflitta al Guerra dallo stesso Giudice territoriale e per i motivi ivi adottati per i medesimi episodi e fatti.


Tuttavia, è ovvio che il comportamento del Bonfatti debba essere stigmatizzato in quanto, seppur provocato, egli avrebbe dovuto tenere un comportamento ineccepibile che, viceversa, non ha tenuto, seppure le parole profferite non rientrano nella fattispecie di una grave offesa ma sono pure sempre meritevoli di sanzione.


Appare quindi equo ridurre la squalifica al sig. Bonfatti ad un mese a decorrere dalla data della sentenza che reca la data del 5/7/2019.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo proposto dal sig. Luigi Bonfatti e riduce la squalifica a mesi uno a decorrere dal 5/7/2019 e termine il 4/8/2019.

Ordina la restituzione al reclamante della tassa pagata per il presente ricorso.  
Si trasmette il provvedimento alla segreteria per gli adempimenti del caso.  
Roma, 29 luglio 2019.

Prof. Avv. Alberto Gambino  
  
Presidente

Avv. Luca Fiorimonte  
  
Vice Presidente ed estensore

Avv. Giuseppe Emmolo  
  
Componente